

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono: 091/7033987-3986 - 3911 FAX 091/7033972
EMAIL: gru.segreteria@ausl@palermo.org
WEB www.ausl@palermo.org

A. S. P. - PALERMO	
U. R. P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico	
★	10 OTT. 2011 ★
Prot. n. 2430/URP	

DATA - 7 OTT. 2011

PROT. N° 27971/DRU

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari
 Ai Direttori dei Distretti Sanitari
 Ai Direttori F.I.O. dei PP.OO.
 Al Coordinatore delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale
 Al Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale
 Al Coordinatore Amministrativo dell'Area Territoriale
 Al Responsabile dell'U.R.P.
 LORO SEDI

OGGETTO: OBBLIGO FRUIZIONE FERIE RESIDUE ANNO 2011 ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 2011

Si premette che, nel tempo, sono state diramate varie circolari sull'argomento in oggetto, con cadenza quasi ciclica, all'approssimarsi delle scadenze contrattualmente previste per la fruizione delle ferie.

Ciò posto si precisa che le vigenti disposizioni contrattuali in materia, peraltro immutate, prevedono unicamente, senza distinzione per il personale del comparto e quello della Dirigenza che "Le ferie sono un diritto irrinunciabile Esse sono fruita, nel corso di ciascun anno solare..." e che "In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali (formalmente documentate) che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo".

Si rileva che il carattere di perentorietà attribuito dalle norme contrattuali a tali termini, esclude qualsiasi possibilità di deroga ulteriore, a tutela tanto delle esigenze di servizi che dei diritti del lavoratore.

Al riguardo appare opportuno confermare, prevenendo l'obiezione già avanzata a vario titolo al riguardo, che l'art.1 comma 1 lett. d) del D. Lgs.vo 19/7/2004, n.213, che pure ha innovato sulla materia, lascia espressamente salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e che i ripetuti successivi atti negoziali di quest'ultima non hanno mai modificato le proprie precedenti previsioni, adeguandole a quanto disposto dal citato provvedimento legislativo, peraltro decisamente più sfavorevole nei confronti del lavoratore.

E' utile rammentare che le valutazioni circa l'apprezzamento discrezionale sulla compatibilità delle modalità di fruizione delle ferie con le esigenze di servizio attiene, per ovvie motivazioni di carattere funzionale, a quella dei Dirigenti responsabili delle varie strutture, ferme restando le singole previsioni normative e contrattuali.


In conformità ai principi che ispirano le richiamate disposizioni contrattuali e legislative che regolano l'istituto, in relazione allo scopo di garantire tanto il buon andamento e la funzionalità dei servizi che il diritto del lavoratore finalizzato al recupero psico fisico delle proprie energie, è' inoltre assolutamente necessario che al dipendente sia assicurata la possibilità di fruire entro l'anno di competenza (e quindi nella fattispecie entro il 31/12/2011) di almeno la metà delle ferie spettanti, limitando quindi la possibilità del rinvio, per le documentate esigenze di servizio e/o personali, esclusivamente ad un numero di giorni non superiore a 15.

Pertanto, qualora non si sia opportunamente provveduto in tempo utile attraverso la predisposizione di appositi piani ferie annuali, non appare superfluo rammentare la necessità di procedere senza indugio ad organizzare la fruizione delle ferie residue dell'anno 2011 entro la su indicata scadenza (31.12.2011 o, solo per le ipotesi di deroga previste contrattualmente, 30/06/2012) ed alle condizioni illustrate, anche tramite il ricorso al collocamento

d'ufficio in ferie e con turni compatibili con le esigenze di servizio, significando che l'eventuale inosservanza delle disposizioni contrattuali di cui si tratta comporta diretta responsabilità amministrativa-contabile delle SS.LL. in indirizzo nonché dei dirigenti delle singole UU.OO., per "culpa in vigilando" e per eventuale danno erariale.

Si raccomanda di avere cura di assicurare la massima divulgazione della presente, anche mediante affissione ai rispettivi albi.

Si inoltra altresì copia della presente all'U.R.P per la pubblicazione sul sito dell'Azienda, nell'apposita sezione "Documenti/Circolari".



IL DIRETTORE GENERALE
(D. Salvatore Cirignotta)

